## REGOLAMENTO (CE) N. 3374/93 DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 1993

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 3904 10 00, 3904 21 00 e 3904 22 00, originari dell'Ungheria e del territorio dell'ex Repubblica federativa ceca e slovacca, beneficiari di massimali tariffari previsti dal regolamento (CEE) n. 3918/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3918/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, recante apertura e modalità di gestione di contingenti e di massimali tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli ed industriali e fissazione di elementi mobili ridotti applicabili a taluni prodotti agricoli trasformati, originari dell'Ungheria, della Polonia e del territorio dell'ex Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS) (1993) (1), in particolare l'articolo 6,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è accordato all'Ungheria, alla Polonia ed all'ex Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS), nel quadro di massimali tariffari preferenziali fissati alla colonna 6 dell'allegato I del regolamento in questione; che, ai sensi dell'articolo 6 dello stesso regolamento, una volta raggiunti i massimali, la Commissione può ripristinare, con regolamento, entro la fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi applicabili ai paesi terzi considerati;

considerando che le importazioni dei prodotti di cui all'allegato, originari dell'Ungheria e del territorio dell'ex

Repubblica federativa ceca e slovacca, beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali nei confronti di questi paesi per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

A decorrere dal 13 dicembre 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3918/92 per il 1993, viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato, originari dell'Ungheria e del territorio dell'ex Repubblica federativa ceca e slovacca.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1993.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

<sup>1)</sup> GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 12.